

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO, CURA, DETENZIONE E REINTRODUZIONE IN NATURA DELLA FAUNA SELVATICA FERITA O IN DIFFICOLTA’ E PER IL RECUPERO E LO SMALTIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA MORTA, LUNGO LE STRADE PROVINCIALI.

ART. 1 _ OGGETTO

Il presente documento ha per oggetto l’affidamento del servizio di recupero, trasporto, cura, detenzione e reintroduzione in natura della fauna selvatica ferita e/o in difficoltà per qualsiasi motivo, nonché il recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica morta lungo le strade della Provincia di Reggio Emilia.

ART. 2 _ NORME REGOLATRICI L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere erogato in conformità alle disposizioni del presente atto, alle indicazioni tecniche di cui al successivo art. 3, al D.Lgs. 50/2010, al Codice Civile e alle normative vigenti, anche se non espressamente richiamate.

ART. 3 _ SERVIZI, IMPEGNI E REQUISITI RICHIESTI

1. L'affidatario deve essere regolarmente autorizzato come CRAS in base alle direttive regionali approvate con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2966/2001;
2. l'affidatario deve garantire, con copertura delle intere 24 ore per tutti i giorni dell'anno, il recupero della fauna omeoterma ferita e/o in difficoltà per qualsiasi motivo o morta (se non in stato di decomposizione). Il servizio, nel rispetto degli adempimenti di carattere veterinario previsti dalla Legge, deve essere svolto secondo le modalità più avanti meglio precisate e deve essere garantito lungo le strade provinciali, con esclusione dell'avifauna;
3. in caso di incidente stradale che coinvolge animali selvatici, l'affidatario deve raggiungere il luogo d'intervento al massimo entro 60 minuti dalla ricezione della chiamata o segnalazione che deve pervenire esclusivamente dalla Centrale Operativa del 118 o dalla Polizia Provinciale di Reggio Emilia. Nella fascia oraria notturna (dalle 19,00 alle 07,00) l'affidatario è obbligato ad intervenire per recupero di animali morti o in stato fisico anormale quando gli stessi sono sulla sede stradale;
4. il personale che opera per conto dell'affidatario, sia esso dipendente o volontario, deve possedere adeguata e comprovata esperienza, acquisita anche attraverso la frequenza di specifici corsi di formazione;
5. l'affidatario deve essere dotato di strumentazione adeguata ad effettuare la cattura e il recupero dei capi feriti, come pure di mezzi e strutture idonei al loro trasporto, che deve comunque essere effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal Reg.to CE N.1/2005. Deve, altresì, essere dotato di strutture per lo stoccaggio temporaneo delle carcasse degli animali morti nel CRAS

o recuperati morti nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie, ambientali e di sicurezza sui luoghi di lavoro;

6. lo smaltimento delle carcasse, comprendente l'ispezione sanitaria, il trasporto e la distruzione delle stesse, è a cura e spese dell'affidatario;
7. l'impresa deve avere la disponibilità per la durata dell'appalto di un'area dell'estensione di almeno 5.000 mq, ubicata in provincia di Reggio Emilia, a sud della strada pedemontana, in quanto area baricentrica e particolarmente idonea al recupero degli animali vittime di incidenti stradali (e spec. per gli ungulati), dove collocare temporaneamente i capi. Tale area deve, altresì, essere dotata di idoneo recinto di stabulazione di rete in metallo zincato di altezza minima di 2 mt ed essere in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti previsti dalla legge per le attività inerenti il presente appalto;
8. al fine di archiviare i dati necessari all'elaborazione di statistiche ritenute di interesse del committente, il personale che opera per conto dell'affidatario è tenuto:
 - all'esatta individuazione topografica, utilizzando apposita strumentazione (GPS), del sito in cui sono stati prelevati gli esemplari oggetto di intervento, anche in caso di animali già deceduti;
 - ad archiviare i dati in apposite banche dati informatiche le cui caratteristiche devono essere concordate con il committente e a fornire tali dati secondo modalità e cadenza almeno mensile al committente.

ART. 4 _ DURATA DELL'APPALTO

L'appalto, fatto salvo quanto precisato al paragrafo successivo, avrà durata dall'01/01/2017 al 30.06.2017 e si intenderà concluso all'avvenuta erogazione dei servizi complessivamente richiesti al precedente art.3, così come certificato da una relazione firmata da entrambe le parti contraenti.

In considerazione delle vigenti disposizioni normative, potrà rendersi necessario, in futuro, modificare detto contratto in tutto o in parte, cederlo in seguito a provvedimenti legislativi che comportino il riordino delle Province e la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che il professionista possa vantare nei confronti dell'Ente, alcunché per danno emergente o lucro cessante, fatto salvo il riconoscimento delle competenze maturate fino al momento del verificarsi della predetta condizione.

Il servizio viene affidato, nelle more dell'individuazione da parte della Regione di un servizio di recupero che possa risolvere le problematiche suddette anche per le strade provinciali; nel caso la regione individui una soluzione soddisfacente prima del 30.06.2017, la Provincia ha facoltà immediata di recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento di quanto fin lì eseguito.

ART. 5 _ MODALITA' DI PAGAMENTO ED ASSUNZIONE OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' EX L. 136/2010

Il corrispettivo previsto è di € _____, a cui va aggiunta l'I.V.A. nella misura del 22%, corrispondente all'importo lordo complessivo di € _____.

Il pagamento sarà così frazionato:

- una rata corrispondente alla metà dell'importo, dopo 30 gg. dall'inizio dell'esecuzione del contratto
- una rata corrispondente alla metà dell'importo entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto.

Termini di pagamento: 30 gg. dal ricevimento della fattura.

Nel caso di fatture non conformi alle prestazioni rese, i termini decorreranno dal ricevimento della relativa nota d'accredito o di addebito.

Obblighi di tracciabilità: ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio/lavoro/fornitura oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/lavoro/fornitura di cui al presente capitolato e la Provincia potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

ART. 6 _ PENALITA', RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CODICE DI COMPORTAMENTO

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente capitolato, l'Amministrazione provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni. In caso di persistenza dell'inadempimento, verrà applicata per ogni singola violazione, una penale nella misura di € 100,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente.

Nell'eventualità di applicazione di penali per un importo di € 1.000,00, o al terzo richiamo scritto ufficiale di inadempienza nell'esecuzione del servizio, il contratto si intenderà risolto di diritto ex art.1456 cc senza alcun genere di indennità e compenso.

La risoluzione del contratto nell'ipotesi di cui sopra, comporterà per l'appaltatore la perdita dell'intero deposito cauzionale ed il risarcimento di eventuali maggiori danni diretti o indiretti, nonché la corresponsione delle maggiori spese sostenute alle quali il committente potrà andare incontro per la differenza di prezzo che dovrà pagare per il rimanente periodo contrattuale.

Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 c.c., il venire a mancare dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la struttura di cui all'art.3, comma 7.

In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali e rimarrà nella facoltà dell'Ente la possibilità di affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

E' fatta salva in ogni caso la risarcibilità del danno ulteriore.

L'aggiudicatario con riferimento alle prestazioni oggetto del presente foglio patti e condizioni, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n.23 dell'11/02/2014.

A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento all'indirizzo: <http://www.provincia.re.it/page.aspIDCategoria=703&IDSezione=26591&ID=529565>.

L'aggiudicatario si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con

delibera di Giunta Provinciale n. 23 dell'11/02/2014, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 7 _ OBBLIGHI RETRIBUTIVI CONTRIBUTIVI E ASSICURATIVI

L'Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data dell'offerta, per categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono. L'Appaltatore si impegna, altresì a dimostrare a qualsiasi richiesta dell'Ente che trovano applicazione le norme sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

L'Appaltatore si impegna ad assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente arrecati dal proprio personale a persone o cose dell'Amministrazione o di terzi, come conseguenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle attività previste.

ART. 8 _ STIPULA - SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato tramite scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, con oneri a carico dell'Impresa affidataria.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non potrà essere ceduto, a pena di nullità, se non previo consenso scritto della Provincia.

ART. 10 - SUBAPPALTO

L'appalto del servizio è affidato alla Ditta aggiudicataria, che vi provvederà a propria cura e spese. E' vietato cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione in misura superiore al 30%, del servizio contemplato in questo contratto.

Non rientrano in tale percentuale i servizi che per disposizione di legge possono essere effettuati solo da soggetti dotati di particolari abilitazioni (ad es. il trattamento delle carcasse, l'ispezione sanitaria delle stesche, etc.).

L'inosservanza di tale divieto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

L'aggiudicatario sarà obbligato a trasmettere, entro 30 giorni, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Provincia di Reggio Emilia, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

L'aggiudicatario sarà responsabile dei danni che dovessero derivare alla Provincia di Reggio Emilia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti da tutta la documentazione di gara.

La cessione in subappalto d'attività dovrà essere autorizzata dalla Provincia di Reggio Emilia. Qualora l'aggiudicatario ceda in subappalto attività senza la preventiva autorizzazione, sarà facoltà della Provincia di Reggio Emilia, risolvere il contratto.

ART. 11 _ CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Nell'ipotesi d'interruzione temporanea del servizio per causa di forza maggiore non direttamente imputabile all'appaltatore, l'Ente si riserva il diritto di ricorrere per emergenza ad altra ditta addebitando gli eventuali e conseguenti maggiori oneri e relative spese alla ditta appaltatrice, che non potrà sollevare alcuna eccezione.

ART. 12 - FORO COMPETENTE - CONTROVERSIE

Il foro di Reggio Emilia è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del contratto, con esclusione del ricorso a qualunque forma di arbitrato.

Il Dirigente del Servizio Infrastrutture,
Mobilità sostenibile, Patrimonio ed Edilizia
e
Responsabile del Procedimento
Ing Valerio Bussei

Per accettazione: